

# DIRETTIVE PROGETTI SCR

**Entrata in vigore: 1 settembre 2023**

## A. Basi legali e disposizioni

- Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20);
- Ordinanza federale sull'integrazione degli stranieri del 15 agosto 2018 (OIntS, RS 142.205);
- Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 12 giugno 2009 (LIVA, RS 641.20);
- Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell'8 giugno 1998 (LALSI, RL 143.100);
- Regolamento cantonale della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione del 23 giugno 2009 (RLALSI, RL 143.110)
- Legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb, RL 730.100)
- Regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP, RL 730.110);
- Documento di base Confederazione-Cantoni del 19 ottobre 2022 relativo alla sottoscrizione di convenzioni di programma ai sensi dell'art. 20a della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990 (Lsu, RS 616.1);
- Circolare «Programmi d'integrazione cantonali 2024-2027» del 19 ottobre 2022;
- Risoluzione governativa n. 6087 del 6 dicembre 2023 con la quale il Consiglio di Stato ha approvato le strategie e i contenuti relativi al progetto di Programma di integrazione cantonale 2024-2027 (PIC 3) che include gli obiettivi strategici relativi all'Agenda integrazione svizzera;
- Convenzione di programma stipulata in data del 6 dicembre 2023, tra la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e la Repubblica del Cantone Ticino, rappresentata dal Dipartimento delle istituzioni, inerente il Programma di Integrazione Cantonale (PIC 3) del Cantone Ticino 2024-2027;
- Programma di legislatura 2023-2027, asse strategico 3 "Qualità di vita", obiettivo 33 "Migliorare l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale", azioni 33.1-3.

## B. Principi e obiettivi

1. La protezione contro la discriminazione è uno dei sette ambiti promossi e sostenuti dal Programma d'integrazione cantonale (PIC). Se in maniera generale i progetti d'integrazione possono avere un effetto antirazzista, questo non significa che sono necessariamente destinati a combattere il razzismo in modo specifico. Per questo motivo, ogni anno il Servizio per l'integrazione degli stranieri (SIS) si impegna ad organizzare la Settimana d'azione contro il razzismo (SCR).
2. L'obiettivo della SCR è quello di concentrare eventi e progetti inerenti nello specifico la tematica della prevenzione delle discriminazioni razziali e la lotta al razzismo attorno alla data del 21 marzo, riconosciuta come Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale. I progetti SCR sono organizzati da associazioni, comuni, enti e comunità, in collaborazione con il SIS.

3. I progetti d'integrazione e quelli contro il razzismo si distinguono in particolare per due aspetti. Innanzitutto, i progetti d'integrazione e d'incontro sono generalmente rivolti in particolar modo alla popolazione con retroterra migratorio, mentre quelli specifici contro il razzismo si rivolgono all'intera società. In secondo luogo per gli obiettivi: mentre i progetti d'integrazione sono finalizzati ad agevolare la vita quotidiana di gruppi specifici, i progetti contro il razzismo vogliono tematizzare processi e strutture che discriminano, così come atti discriminatori e razzisti.
4. Il SIS accompagna gli enti interessati fornendo una consulenza progettuale, un sostegno finanziario e occasioni di scambio reciproco e di coordinamento. Gli enti che presentano un progetto PIC sono invitati a coordinarsi con il Comune e con gli altri enti interessati a livello locale o regionale per migliorare le sinergie.

### C. Progetti sussidiabili

1. Le domande di aiuto finanziario per progetti di prevenzione della discriminazione e di sensibilizzazione alla tematica del razzismo nell'ambito della SCR, devono soddisfare i seguenti requisiti:
  1. Tematizzare esplicitamente la discriminazione razziale e il razzismo;
  2. Le persone con un'esperienza di razzismo o razzializzate devono essere implicate, per quanto possibile, nell'ideazione e nella realizzazione del progetto;
  3. Contenere una descrizione dettagliata delle attività di sensibilizzazione: nell'ambito della SCR non sono sostenuti progetti d'integrazione o d'incontro;
  4. Avere il maggior impatto possibile e un forte effetto moltiplicatore: viene data priorità ai progetti il cui impatto è concreto e misurabile;
  5. Prevedere per quanto possibile la collaborazione con altri partner (Comuni o altri enti), al fine di sviluppare con il tempo una buona rete territoriale (sinergie);
  6. Sono sostenuti esclusivamente progetti svolti nel Canton Ticino e destinati alla popolazione residente in Svizzera, e che sono pubblicamente accessibili, apolitici, aconfessionali e senza scopo di lucro;
  7. Gli strumenti necessari per la realizzazione del progetto devono, nel limite del possibile, favorire l'economia locale (LCPubb);
  8. Non sono rimborsati i costi per l'ideazione del progetto, per rilevamenti e verifiche preliminari e non sono finanziate a posteriori prestazioni già fornite;
  9. Progetti che rientrano nella sfera di competenza di un'istituzione (struttura ordinaria) non possono essere sostenuti.
2. Sono finanziabili i progetti che rispettano questi requisiti e perseguono gli obiettivi citati, sottoposti da Comuni, enti, comunità e associazioni. Gli statuti sono da allegare nel caso si tratti della prima richiesta di sostegno al SIS.
3. Non sono invece finanziabili progetti (elenco non esaustivo) il cui scopo è sostenere le strutture e i costi di funzionamento ordinari dell'ente, di chiara competenza delle strutture ordinarie (salvo progetti specifici sviluppati in collaborazione con loro), attività finalizzate unicamente alla promozione delle culture d'origine di una singola comunità, progetti che rafforzano alcune discriminazioni (come ad esempio il *gender gap*), progetti presentati da singole persone, raccolte fondi per attività esterne al progetto, feste ed eventi per la promozione di un'associazione (autoreferenziali), eventi prevalentemente festivi, progetti umanitari di cooperazione allo

sviluppo, progetti che competono principalmente ad altri ambiti (cultura, arti, formazione, sport, ecc.).

#### D. Disposizioni finanziarie

1. Le sovvenzioni mirano a sostenere progetti efficaci ed efficienti. L'analisi considera quindi un utilizzo razionale e ragionevole delle risorse finanziarie. I costi del progetto devono essere specificati nel modulo previsto a tale scopo. Non vi è alcun diritto al ricevimento di contributi (il sussidio è facoltativo).
2. Il sostegno finanziario e il suo ammontare vengono decisi in particolare in base alla portata del progetto e al suo aspetto innovativo. Vengono conteggiate soltanto le spese effettive. Le infrastrutture messe a disposizione gratuitamente o le ore di volontariato possono essere incluse nel budget a scopo informativo.
3. Gli enti sono invitati a diversificare le proprie fonti di finanziamento (sovvenzioni comunali o federali, donazioni da parte di aziende, privati, contributi che provengono da fondazioni, chiese, eventi di sostegno per finanziare il progetto stesso, quote associative o dei partecipanti, ecc.). L'ente può richiedere al pubblico una tassa di partecipazione, che deve essere ragionevole per consentire un facile accesso. Vengono considerati i costi di realizzazione del progetto ma non quelli di progettazione iniziale.
4. A meno che non venga concordata un'eccezione con il SIS, ogni spesa a consuntivo deve essere coerente con la spesa preventivata. Il materiale necessario per il progetto viene acquistato in Ticino o in Svizzera, salvo eccezioni motivate (vedi anche condizioni della LCPubb).
5. Il finanziamento viene solitamente erogato per intero una volta conclusa l'attività. Il pagamento a rate è possibile solo in caso di eccezioni motivate. Il SIS si riserva il diritto di non erogare l'intero importo del finanziamento o di chiederne il rimborso (nel caso di finanziamento in due rate), se le attività non corrispondono al progetto presentato e alle relative stime, in caso di mancato rispetto dei termini o di insufficiente collaborazione con il SIS.

#### E. Procedura e decisione

1. Prima di procedere alla stesura di una richiesta di contributo, è necessario contattare il SIS e sottoporgli un'idea sommaria del progetto per e-mail ("appel d'offre"). Il termine per sottoporre un'idea di progetto è fissato al **30 settembre**. In casi motivati, il SIS può derogare la data di prima presentazione del progetto.
2. Il progetto firmato deve essere inviato in via elettronica all'indirizzo [dis.discriminazioni@ti.ch](mailto:dis.discriminazioni@ti.ch). Il termine per la presentazione di progetti SCR è il **30 ottobre**.
3. Ai fini della sua completezza, la presentazione di un progetto deve includere il modulo di domanda e il preventivo. Possono essere allegati a titolo complementare ulteriori documenti (ad es. dossier di presentazione, supporti di promozione, rapporto di attività generale, resoconti dei media, ecc.). A seconda delle informazioni fornite, il SIS può richiedere ulteriore documentazione.
4. Non saranno accolti progetti incompleti o con indicazioni insufficienti. Se l'offerta non rientra chiaramente nelle strategie di protezione dalle discriminazioni e dal razzismo a livello cantonale, il SIS non entra nel merito.
5. L'offerta inoltrata è preavvisata dal SIS e approvata unicamente mediante una decisione formale del SIS, della Segretaria generale del Dipartimento delle istituzioni, della Direzione

del medesimo, o del Consiglio di Stato tramite una Risoluzione governativa (secondo l'importo). Le decisioni sono intimate elettronicamente salvo quella del Consiglio di Stato che avvisa per posta. Gli enti che presentano un progetto convalidano questa modalità di trasmissione.

6. Con la richiesta di sostegno, l'ente si impegna, in caso di convalida del progetto, a garantirne l'attuazione secondo le basi legali menzionate, i costi preventivati e le richieste di sovvenzione presentate. L'ente il cui progetto non procede come previsto, in particolare per quanto riguarda le attività e le finanze, è tenuto a informare tempestivamente il SIS. Eventuali modifiche apportate ad un progetto sostenuto, in corso d'opera, devono essere approvate dal SIS.
7. L'indicazione del contributo dovrà essere convenientemente evidenziata sugli stampati e nei contatti con i mezzi di comunicazione, in particolare con l'inserimento del logo ufficiale del Cantone o quello del PIC, e quello relativo alla specifica edizione della SCR (loghi da richiedere a [di-sis.discriminazioni@ti.ch](mailto:di-sis.discriminazioni@ti.ch)).
8. Un rapporto finale di attività e finanziario firmato è richiesto entro il **30 aprile**. Il SIS mette a disposizione i formulari necessari.
9. A margine della verifica dei rapporti di attività, il SIS può effettuare controlli a campione sui documenti di supporto relativi ai costi del progetto.

## F. Disposizioni diverse

1. Ogni parte s'impegna a mantenere la riservatezza sia nell'ambito dei rapporti reciproci sia con altre parti coinvolte nell'attività.
2. Le parti si impegnano a dirimere in via bonale eventuali contenziosi relativi alle prestazioni erogate. L'evasione delle controversie persistenti è di competenza del Consiglio di Stato (tramite il Servizio ricorsi del Consiglio di Stato) o del Tribunale cantonale amministrativo a seconda della base legale.
3. Per quanto non stabilito nelle presenti Direttive sono applicabili le norme del Codice delle obbligazioni, in particolare gli artt. 394 e seguenti, così come la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).

La Delegata cantonale all'integrazione degli stranieri

Michela Trisconi